

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO – art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 30/17

Del 27 Febbraio 2017

OGGETTO

Procedimento T.A.R. Lazio Consorzio
Industriale c/ Comune di Cittaducale:
Ordinanza n. 1 del 22.03.2016.
-Recupero spese processuali-

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventisette* del mese di *Febbraio* - alle ore *9.00*, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

| | | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <i>Presidente</i> | Andrea FERRONI | X | |
| <i>Membri</i> | Stefano COLANTONI | X | |
| | Sauro ANTONELLI | X | |
| | Giorgio PEROTTI | X | |

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

| | | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <i>Presidente</i> | Emilio GAROFANI | X | |
| <i>Membri</i> | Alberto DONATI | | X |
| " | Carlo PIRRI | X | |

*Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Riferisce:

- che il Comune di Cittaducale ha emesso l'Ordinanza n. 1 in data 22.03.2016, acquista agli atti del Consorzio con il prot. n. 1282/16 del 30.03.2016 a firma del Responsabile del Settore IV Arch. Rita Rughetti ordinando al Consorzio di rimuovere il rifiuto contaminato presente in alveo lungo il Fosso Pantano fino a Via delle Scienze entro trenta (30) giorni dalla notifica dell'Ordinanza stessa;
- che avverso alla suddetta Ordinanza era ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta (60) giorni sempre dalla data di notifica;
- che il Consorzio, con nota del 21.04.2016, ritenendo essere presenti motivi di illegittimità dell'Ordinanza ha chiesto al Comune di Cittaducale la revoca della stessa e la remissione nei confronti di chi effettivamente ha causato l'inquinamento riscontrato;
- che visto il mancato riscontro alla suddetta nota il Consorzio con nota prot. n. 1795/16 del 05.05.2016 ha sollecitato nuovamente il Comune di Cittaducale, ma senza esito alcuno;
- che per i suddetti motivi si è ritenuto pertanto indispensabile impugnare l'Ordinanza n. 1 del 22.03.2016 emessa dal Comune di Cittaducale presso il Tribunale Amministrativo del Lazio al fine di tutelare gli interessi del Consorzio;
- che vista l'urgenza determinata dallo scadere dei sessanta (60) giorni utili dalla notifica dell'Ordinanza per impugnare la stessa presso il Tribunale Amministrativo del Lazio, con Provvedimento Presidenziale n. 22/16 del 20.05.2016 è stato dato mandato all'Avv.to Ermanno MANCINI, di presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio impugnando l'Ordinanza n. 1 del 22.03.2016 emessa dal Comune di Cittaducale, conferendo al medesimo Avvocato ogni più ampia facoltà di legge a rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio, nonché alla predisposizione di tutti gli atti collegati e conseguenti;
- che il suddetto provvedimento è stato ratificato dal C.d.A. con atto deliberativo n. 65/16 del 26.05.2016;
- che l'Avv. Ermanno Mancini, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 726/17 del 16.02.2017 ha trasmesso la sentenza con la quale il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Comune di Cittaducale e, per l'effetto di dover annullare il provvedimento impugnato, ponendo a carico del Comune di Cittaducale le spese processuali sostenute dal Consorzio, che come da notula trasmessa dall'Avv. Mancini per l'attività svolta ammonta ad € 8.400,58.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la nota dell'Avv. Ermanno Mancini, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 726/17 del 16.02.2017 con la quale ha trasmesso la sentenza del T.A.R. per il Lazio;

Visto che il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Comune di Cittaducale e, per l'effetto di dover annullare il provvedimento impugnato, ponendo a carico del Comune di Cittaducale le spese processuali sostenute dal Consorzio, che come da notula trasmessa dall'Avv. Mancini per l'attività svolta ammonta ad € 8.400,58;

all'unanimità

DELIBERA

- a) di porre a carico del Comune di Cittaducale le spese processuali sostenute dal Consorzio;
- b) di incaricare il Direttore Generale dell'Ente di procedere al recupero delle spese processuali sostenute dal Consorzio, che come da notula trasmessa dall'Avv. Mancini per l'attività svolta ammonta ad € 8.400,58;
- c) di comunicare la decisione assunta al Comune di Cittaducale e per quanto di competenza all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Ragioneria;
- d) di anticipare all'Avv. E. Mancini le spese processuali sostenute dal Consorzio di cui al punto b), qualora il Comune di Cittaducale non provvedesse in tempi ragionevolmente brevi a corrispondere le suddette spese processuali;
- e) di imputare le eventuali spese derivanti dal presente atto al centro di costo n. 11 "Gestione Impianto di depurazione";
- f) di incaricare la dipendente Rosa Mastroiaco a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente.

PA/rr

Del n. 30/17 C.d.A. del 27 Febbraio 2017

Procedimento T.A.R. Lazio- Consorzio Industriale c/ Comune di Cittaducale: Ordinanza n. 1 del 22.03.2016. Recupero spese processuali.